



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-239

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Luglio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI – PIAZZA BONAVINO 4 – IC PEGLI

Approvazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra ed affidamento diretto all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED]

MOGE 20517 - CUP B39E20001020005- CIG Z2A36BABF8

Adottata il 27/07/2022
Esecutiva dal 02/08/2022

27/07/2022	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-239

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI – PIAZZA BONAVINO 4 – IC PEGLI

Approvazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra ed affidamento diretto all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED]

MOGE 20517 - CUP B39E20001020005- CIG Z2A36BABF8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Secondaria di Primo Grado Rizzo Alessi – Piazza Bonavino 4 – Ic Pegli - nonché il relativo quadro economico per una spesa complessiva di Euro 250.000,00;

-che con DD 2021-189.0.0.-137 sono stati approvati i lavori e le procedure di gara, nonché la documentazione progettuale esecutiva per l'importo complessivo pari ad Euro **174.734,43** oltre IVA, di cui **4.119,50** per oneri della sicurezza ed Euro **760,65** per opere in economia;

- che, a seguito delle suddette procedure di gara, con DD 2021/189.0.0./213, i lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio sono stati affidati alla ESSE.CI SRL con sede in [REDACTED] [REDACTED] – CAP 16042 – CARASCO (GE), [REDACTED] con il ribasso offerto del 23,17% cosicché il preventivato importo di Euro 174.734,43 comprensivo degli oneri della sicurezza e opere in economia, viene a ridursi ad Euro 135.379,19 di cui Euro 4.119,50 per oneri per la sicurezza, ed Euro 760,65 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Premesso inoltre che:

- all'interno delle lavorazioni previste per l'adeguamento antincendio vi era indicato il trattamento con apposite vernici ignifughe del pavimento in parquet della palestra a servizio della scuola Rizzo Alessi;

- che in fase esecutiva si è riscontrata la necessità di dover effettuare lavorazioni aggiuntive al fine di rendere idoneo il pavimento esistente al trattamento con vernici di cui sopra e che tali lavorazioni

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

avrebbero comportato un incremento del costo non garantendo comunque al trattamento ignifugo una resa di lunga durata, necessitando quindi di periodica ripetizione dell'intervento stesso;

- che è stata pertanto presa in considerazione l'ipotesi di realizzare una nuova pavimentazione in materiale conforme alla normativa antincendio e che non richieda ripetitivi interventi di manutenzione;

Considerato che:

- è stato redatto, dalla Direzione Facility Management, il progetto per la realizzazione di una nuova pavimentazione costituito da:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro economico;
- Elaborato Grafico
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto

- con verbale n. NP/2022/936 del 07/06/2022 il Responsabile del Procedimento, ha approvato il progetto definitivo relativo al rifacimento della pavimentazione della palestra della Scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi – IC Pegli, Piazza Bonavino, 4 – Genova, per un costo complessivo a quadro economico pari ad € 31.995,07 come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI		
RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA		
		IMPORTI
A	LAVORI	
A1-1)	importo netto lavori a misura	€ 24.029,91
A2-1)	importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 195,56
A3-1)	importo economie non soggette a ribasso	€ -
	Totale Intervento	€ 24.225,47
	Importo totale lavori	€ 24.225,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)	
B1)	somme a disposizione della DL per spese tecniche, imprevisti, oneri fiscali aggiuntivi, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici (IVA inclusa)	€ 2.440,00
	Totale somme a disposizione	
C	I.V.A. al 22% su lavori	€ 5.329,60
G)	TOTALE A+B+C	€ 31.995,07

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, in ragione dell'importo stimato, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i., nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. cit e che tale affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.c);

Considerato inoltre:

- che in data 28/06/2022, tramite il portale Maggioli – Appalti e Affidamenti, con Prot. 247087 è stata richiesta offerta ad impresa qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche alla palestra chiedendo di fornire la miglior offerta su un importo di € 24.225,47, di cui € 24.029,91 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 195,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che, nel termine di scadenza di presentazione dell'offerta è pervenuta la risposta della Posalba S.r.l., [REDACTED] che come risulta dall'offerta Prot. 12/07/2022.02272284.E che ha offerto un ribasso percentuale del 0,1% riducendo pertanto il preventivato importo ad € 24.005,88 per lavori a misura ed € 195,56 per oneri della sicurezza per un totale di € **24.201,44** al netto di I.V.A.;

Rilevato che:

- per l'esecuzione dell'intervento suddetto è necessario provvedere alla rimozione delle attrezzature sportive poggiate sul pavimento ed ancorate alla muratura e che pertanto sarà necessario al termine dei lavori provvedere al riposizionamento delle stesse e provvedere al collaudo degli ancoraggi e che, sulla base di precedenti interventi ed indagini di mercato, è stato stabilito l'importo per l'esecuzione del collaudo suddetto in € 2.000,00 al netto di I.V.A.

- che la ditta Posalba S.r.l. ha i requisiti per effettuare tale collaudo e si ritiene per tanto, per ragioni di semplicità e di non aggravamento della macchina amministrativa, conveniente per l'Ente affidare l'incarico alla ditta stessa applicando le condizioni risultanti dalla richiesta d'offerta suddetta e pertanto il preventivato importo di € 2.000,00 viene a ridursi ad € **1.998,00** al netto di I.V.A.;

Rilevato pertanto:

- che è necessario affidare, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED] (codice benf. 59476), l'incarico per rifacimento della pavimentazione della palestra della Scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi – IC Pegli, Piazza Bonavino, 4 – Genova per l'importo di a € 26.199,44, di cui € 24.005,88 per lavori a misura, € 195,56 per oneri della sicurezza ed € 1.998,00 per il collaudo delle attrezzature sportive al netto di I.V.A al 22% pari ad € 5.763,88 per un totale complessivo di € 31.963,32;

- che sono in corso i necessari accertamenti in ordine all'insussistenza in capo all'Impresa Posalba S.r.l. dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- che sono in corso gli accertamenti del possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 D.P.R. 207/2010 ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

- che l'affidamento di cui trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo agli aggiudicatari;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

- 1) di approvare per i motivi in premessa i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra presso Scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi – IC Pegli, Piazza Bonavino, 4 – Genova, Municipio VII Ponente
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., la realizzazione delle lavorazioni di cui al punto 1), all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED] (codice benef. 59476) secondo le modalità riportate nello schema di contratto allegato e con l'applicazione del ribasso offerto pari al 0,1% per un importo pari a € 24.201,44, di cui € 24.005,88 per lavori a misura, € 195,56 per oneri della sicurezza, al netto di IVA pari a € 5.324,32 per un totale di € 29.525,76;
- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., il collaudo delle attrezzature sportive all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED] (codice benef. 59476) secondo le modalità riportate nello schema di contratto allegato e con l'applicazione del ribasso offerto dello 0,10% per un importo di € 1.998,00 al netto di I.V.A al 22% pari ad € 439,56 per un totale di € 2.437,56;
- 4) di dare atto che la spesa di cui ai punti 2) e 3), ammontante complessivamente ad € 31.963,32 (inclusa IVA), è ritenuta congrua;
- 5) di impegnare la somma di € 31.963,32 IVA compresa al capitolo 73074 “Servizi Generali a supporto del Sistema educativo - Manutenzione Straordinaria” c.d.c. 1350.8.05 del Bilancio 2022 P.d.C. 2.2.1.9.3- crono 2021/333 nel seguente modo:
 - Euro 22.569,64 quota lavori riducendo di pari importo l'Impe 2022/657 e rimettendo nuovo **IMPE 2022/11098**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro 6.956,12 quota lavori riducendo di pari importo l'Impe 2022/4855 e riemettendo nuovo **IMPE 2022/11099**;
 - Euro 2.437,56 somma a disposizione per collaudo riducendo di pari importo l'Impe 2022/4855 e riemettendo nuovo **IMPE 2022/11100**;
- 6) di dare atto che la spesa di € 31.963,32 è finanziata con mutuo Cassa Depositi Prestiti già contratto n. 2021/016 (6205795)
 - 7) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
 - 8) di provvedere a cura della Direzione Facility Management agli adempimenti relativi alla stipula del contratto, come da schema allegato, in conformità a quanto previsto rispettivamente dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni di lavori ed in materia di acquisizione di servizi demandando al competente ufficio per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;
 - 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
 - 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Gianluigi Frongia



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-239 AD OGGETTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE SCOLASTICHE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 90 DEL 15/04/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI – PIAZZA BONAVINO 4 – IC PEGLI

Approvazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra ed affidamento diretto all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED]

MOGE 20517 - CUP B39E20001020005- CIG Z2A36BABF8

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- ACC. 2021/1241
- ACC. 2022/94

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

Codice richiesta di offerta	G00950
Oggetto	RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA
CIG	Z2A36BABF8
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	24.225,47 €
Di cui sicurezza	195,56 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	Frongia Gianluigi
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

Ragione Sociale	POSALBA SRL
Partita IVA	[REDACTED]
Codice Fiscale dell'impresa	[REDACTED]
Indirizzo sede legale	[REDACTED]
Telefono	[REDACTED]
Fax	
PEC	posalba@certificazioneposta.it
Tipologia societaria	Società a responsabilità limitata
Provincia sede registro imprese	Cuneo
Numero iscrizione registro imprese	03221120045
Settore produttivo del CCNL applicato	Nessun contratto
Offerta sottoscritta da	DESTEFANIS ALBERTO

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta	180
-----------------------------------	-----



Ribasso sull'importo a base di gara	0,1 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	zero/1
Oneri della sicurezza aziendale	195,56 €
Costi manodopera	10.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

COMUNE DI GENOVA

Cronologico n. del

Scrittura privata in forma elettronica per l'affidamento **Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra ed affidamento diretto all'impresa Posalba S.r.l., [REDACTED] all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 15/04/2020 Scuola Secondaria Di Primo Grado Rizzo Alessi – Piazza Bonavino 4 – IC Pegli**
MOGE 20517 - CUP B39E20001020005 - CIG Z2A36BABF8

Tra

il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'ing. Gianluigi Frongia, nato a Carbonia (CA) il 27/08/1967 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della Direzione Facility Management, in esecuzione dell'ordinanza n. ord. 2021-181 del 30/06/2021

e

l'IMPRESA Posalba S.r.l., _____, Nr. _____, _____, di seguito per brevità denominata Impresa _____ o appaltatore, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo n. _____ rappresentata da _____, nato a _____ (____) il _____ e domiciliato presso la sede dell'Impresa nella sua qualità di rappresentante legale,

Si Premette

- che la Direzione Facility Management con nota Prot. 28/06/2022.0247087.U, ha avviato, mediante esperimento di affidamento diretto telematico su portale elettronico, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. B del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito Codice, al conferimento in appalto dell'esecuzione degli interventi di cui in epigrafe per un importo stimato a base di gara € 24.225,47, di cui € 24.029,91 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 195,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%;

- che l'appalto in questione si compone delle seguenti categorie: prevalente OG6 per l'importo di Euro 24.225.47 (100,00%);

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Facility Management n., adottata il il Comune ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa Posalba, che ha offerto il ribasso percentuale del 0,10% (zerovirgoladiecipercento) sull'elenco prezzi posto a base di gara, per il conseguente importo di Euro 24.201,44 (ventiquattromiladuecentouno/44), di cui Euro 195,56 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 22%;

- che all'interno delle lavorazioni previste si rende necessaria la rimozione ed il successivo riposizionamento delle attrezzature sportive poggiate sul pavimento con relativo collaudo degli ancoraggi, stimando un importo per l'esecuzione dello stesso in Euro 2.000,00 oltre IVA;

Avendo la Ditta Posalba S.r.l. i requisiti per effettuare tale incarico, per ragioni di semplicità e di non aggravamento della macchina amministrativa, risulta conveniente per l'Ente affidare l'incarico alla ditta stessa applicando le condizioni risultanti dalla richiesta d'offerta suddetta e pertanto il preventivato importo di € 2.000,00 viene a ridursi ad € 1.998,00 al netto di I.V.A.;

- che l'importo contrattuale totale risulta quindi di Euro **26.199,44 (ventiseimilacentonovantanove/44)**;

- che l'Impresa Posalba è in possesso di attestazione SOA n. 60029/10/00 in corso di validità ed è pertanto in possesso della categoria OS6 - classe 1 - necessaria per l'esecuzione

dell'appalto; nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regolare con scadenza in data

.....;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto, all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio strutture scolastiche beneficiarie del finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 15/04/2020 Scuola Secondaria Di Primo Grado Rizzo Alessi – Piazza Bonavino 4 – IC Pegli2.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti della Direzione proponente e del Capitolato Generale d'Appalto allegato alla documentazione di gara con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, qui si allega sotto la lettera "A" affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data _____, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad Euro **26.199,44 (ventiseimilacentonovantanove/44)**, di cui Euro 195,56 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 22%.

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), del Codice, per cui per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del Responsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in __ (_____) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1% (unopermille) dell'importo contrattuale corrispondente a Euro 26,20 (ventisei/20).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice e con le modalità di cui all'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018 n. 49 (d'ora innanzi denominato Decreto).

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposti per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 lett. a), b), c) e d) del Decreto.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal nato a il giorno, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione calcolata in base al valore del contratto dell'appalto.

2. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 30 giorni, con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il Sig. Alberto De Stefanis, di cui ante. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il codice IPA che è **Y6CIW0** Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di:

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall'art. 105 del Codice.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le modalità di cui all'art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del collaudo ai sensi dell'art. 113 bis comma 3 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. dell'intervento è B39E20001020005 e il C.I.G. attribuito alla gara è Z2A36BABF8

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'istituto bancario "Banca", Agenzia di - codice IBAN: IT....., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il

..... di cui ante, Codice Fiscale

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'articolo 106 comma 13 del Codice regola la cessione di crediti già maturati. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 10. Ultimazione lavori.

L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del Decreto. Il certificato di ultimazione lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all'art.

102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione. Le parti convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di tutte le opere ultimate.

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

j) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

k) in caso di mancato rispetto delle clausole d'integrità del Comune di Genova sottoscritte per accettazione dall'appaltatore;

i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza per il successivo inoltra alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici o di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

l) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (I. Trasporto di materiali a scarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; V. Noli a freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Auto-transporto per conto terzi; IX. Guardiania ai cantieri).

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 13. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs.

9.aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, del quale l'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

2. I piani di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente: e i lavori appartenenti alle categorie

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." numero Agenzia - emessa in data per l'importo di Euro ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro (...../00) [pari all'importo contrattuale] e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquemila/00).

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente al momento dell'invito; b) tutti gli elaborati progettuali; c) i piani di sicurezza previsti dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 19. Elezione di domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sociale.

Articolo 20. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 679/2016).

1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Genova Via Garibaldi 9 - tel. 010/557111; e-mail urpgenova@comune.genova.it, PEC comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, e per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 679/2016, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici.

Articolo 21 Clausola anti pantouflage - La Società non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Società;

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Impresa Posal-
ba che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di pagine, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che

verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione

Unica Appaltante Settore Lavori.

Per il Comune di Genova

Ing. Gianluigi Frongia

sottoscrizione digitale

Per l'Impresa Posalba S.r.l.

Sig. Alberto De Stefanis

sottoscrizione digitale